



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Seduta del 26/06/2015

Esame del ricorso n. 0120187/2015 pervenuto il 04/02/2015

proposto da [REDACTED] FRANCESCO

nei confronti di 3051 - [REDACTED]

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 26/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-nel luglio del 2008, avrebbe stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il quale avrebbe previsto una "retribuzione globale ceduta" di € 41.280,00 e un "saldo al cedente" di € 25.519,65; -la differenza tra la "retribuzione globale ceduta" e il "saldo al cedente" sarebbe stata contrattualmente imputata come segue: a) € 7.223,17 a titolo di interessi; b) € 4.541,63 a titolo di commissioni finanziarie; c) € 2.889,60 a titolo di commissioni accessorie; d) € 278,00 a titolo di rimborso spese contrattuali; e) € 595,67 ed € 232,28 a titolo di rimborso premi assicurativi; -nel luglio del 2012, alla scadenza della quarantottesima rata, il ricorrente avrebbe anticipatamente

rimborsato il finanziamento e pertanto la banca resistente gli avrebbe restituito la somma complessiva di € 1.728,21 a titolo di commissioni non maturate; -non gli avrebbe invece restituito *pro quota* le restanti commissioni non maturate che aveva anticipatamente corrisposto; -tale comportamento della banca resistente sarebbe illegittimo perché contrario a quanto statuito dall'art. 3, d.M. Tesoro dell'8 luglio 1992 (*Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo*) e dall'art. 125-sexies t.u.b. (*Rimborso anticipato*); -anche la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (*Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori*) avrebbe stigmatizzato la prassi di indicare cumulativamente nei contratti di cui si tratta e nei relativi fogli informativi l'importo di generiche spese, in quanto determinerebbe l'eccessiva difficoltà ovvero addirittura l'impossibilità per il cliente di individuare gli oneri che gli devono essere restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento; -il contratto stipulato tra le parti non sarebbe pertanto conforme ai requisiti della trasparenza bancaria, cosicché l'intero ammontare delle commissioni ivi previste dovrebbe essere restituito al ricorrente in proporzione alla rate di finanziamento non ancora scadute al giorno del suo rimborso anticipato; -la banca resistente sarebbe altresì obbligata a restituire la quota non ancora maturata dei premi assicurativi già corrisposti dalla ricorrente; -secondo quanto previsto dall'accordo tra l'ABI e l'ANIA del 22 ottobre 2008 (*Linee-guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*), tale quota dovrebbe essere determinata «*in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura*»; -tale regola sarebbe stata da ultimo recepita dall'art. 49 (*Restituzione del premio*), 1° comma, del regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n. 35 (*Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private*), il quale dispone quanto segue: «*Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del*

*finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria».*

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -la banca resistente sia condannata al pagamento della somma complessiva di € 3.227,30, oltre agli interessi legali; -la banca resistente sia altresì condannata al risarcimento del danno per le spese di assistenza professionale, da liquidarsi in € 500,00.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-le norme legali e regolamentari invocate dal ricorrente sarebbero entrate in vigore posteriormente alla stipulazione del contratto che costituisce oggetto del presente giudizio, e anche la sopra menzionata comunicazione della Banca d'Italia sarebbe successiva; -esso sarebbero viceversa conforme alla disciplina della trasparenza bancaria vigente al giorno in cui sono stati stipulati; -la mancata distinzione tra le commissioni cc.dd. *recurring* e quelle cc.dd. *up-front* a carico del ricorrente sarebbe pertanto legittima; -al ricorrente sarebbe già stato pagato un equo rimborso, tenuto conto del costo complessivo del finanziamento; -la quota non maturata dei premi assicurativi dovrebbe essere restituita dalla società di assicurazione, e non dalla banca resistente; -sarebbe infondata la domanda di risarcimento del danno costituito dalle spese di assistenza professionale sostenute dal ricorrente ai fini del presente giudizio, poiché nella procedura innanzi a questo Arbitro non è richiesta l'assistenza di un avvocato o di un altro professionista.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

## **DIRITTO**

Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche in parte. Tanto nel caso in cui il rimborso anticipato sia totale, quanto nel caso in cui sia parziale, la medesima disposizione legislativa sancisce che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In virtù di tale disciplina, il cliente che rimborsi anticipatamente un finanziamento non ha il diritto di pretendere la restituzione delle commissioni che ha corrisposto per la stipulazione del contratto, ovvero per un'attività della banca che già si è

svolta ed esaurita nel tempo: tutte le voci di spesa (comunque denominate) che maturano nel corso del tempo dovranno essergli viceversa restituite dalla banca in misura proporzionale alla durata residua ovvero alle rate residue del finanziamento di cui si tratta (decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 491 del 2012, n. 1121 del 2012, n. 3790 del 2012, n. 449 del 2013).

L'intermediario resistente eccepisce (a p. 2 delle controdeduzioni) che il contratto risale al 2008, allorché le regole sulla trasparenza erano meno rigorose. Sul punto si osserva che le più recenti disposizioni sul tema in esame non possono ritenersi propriamente innovative. Infatti, in base alla previgente normativa, e in particolare all'art.125 t.u.b., era già previsto, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento «*a un'equa riduzione del costo complessivo del credito*» secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio e in virtù del criterio di ultrattività sancito dall'art. 161, 5° comma, t.u.b., continuavano ad essere quelle stabilite dal d.M. 8 luglio 1992, che limitavano l'addebito degli oneri a carico del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione (decisione del Collegio di Roma, n.5500 del 2013). Si pone dunque anche per il contratto qui in esame l'esigenza di distinguere con chiarezza i costi del credito soggetti a riduzione.

Affinché una commissione o una spesa sia imputata a una prestazione o a un comportamento della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto, è peraltro indispensabile che essa individui in modo chiaro e comprensibile la prestazione o il comportamento precontrattuale al quale si riferisce. A tal fine non è sufficiente che sia riportata una elencazione meramente esemplificativa di possibili prestazioni o comportamenti della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto e che sia poi quantificato cumulativamente un importo omnicomprensivo (per tutte, v. decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 4304 del 2012). Occorre invece: 1) che si tratti di prestazioni o comportamenti adeguatamente documentati, o comunque oggettivamente verificabili; 2) che sia riportato analiticamente l'importo della commissione o della spesa dovuta dal cliente per ciascuna prestazione o ciascun comportamento. Com'è stato espressamente indicato nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011, la «*prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di*

*quelli non maturati», determina la «difficoltà, talvolta l'impossibilità, per il cliente, di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione». Per questa ragione, la comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 ha richiamato l'attenzione degli intermediari su «uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo». La comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011 ha invitato quindi gli intermediari a «definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto».*

Laddove i requisiti di chiarezza e comprensibilità della clausola non siano soddisfatti nei termini di cui si è detto, essa non potrà essere imputata che a comportamenti tenuti dalla banca nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, cosicché a seguito della anticipata estinzione del finanziamento l'importo della commissione o della spesa di cui si tratta dovrà essere proporzionalmente restituito al cliente. In tal senso depone infatti la regola dettata dall'art. 35, 2° comma, cod. cons., secondo la quale, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Con specifico riguardo alla quantificazione delle somme da restituire al cliente in caso di anticipata estinzione del finanziamento, questo Arbitro ha ripetutamente chiarito che deve essere utilizzato il c.d. metodo di proporzionalità semplice, rapportando l'importo delle spese alla durata del finanziamento anticipatamente estinto. Tale soluzione è stata ribadita dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 6167 del 2014.

Nel caso che costituisce oggetto del presente giudizio, le clausole contrattuali relative alle commissioni di cui il ricorrente ha domandato la restituzione *pro quota* non sono conformi ai suddetti criteri di trasparenza.

La commissione finanziaria di € 4.541,63 a favore della banca resistente è stata quantificata in modo cumulativo e generico, violando così l'art. 35, 1° comma, cod. cons. Il difetto di chiarezza e di trasparenza della relativa clausola contrattuale fa sì che tale commissione non possa essere imputata a una prestazione o a un

comportamento dell'intermediario resistente nella fase delle trattative o della formazione del contratto e debba essere qualificate invece come *recurring*.

Ne consegue che l'importo della suddetta commissione deve essere proporzionalmente restituito dalla banca resistente, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo nella presente decisione, e ferma restando la detrazione di quanto già rimborsato al ricorrente.

La commissione accessoria di € 2.889,60 non è accompagnata ad alcun riscontro oggettivo dell'intervento di un intermediario estraneo alla rete commerciale della banca resistente ed è quantificata in modo cumulativo. In applicazione dei criteri che sono stati sopra esposti, la relativa clausola contrattuale non è stata pertanto redatta in modo chiaro e comprensibile, violando così l'art. 35, 1° comma, cod. cons., e tale commissione deve essere qualificata come *recurring*.

Ne consegue che il suo importo deve essere proporzionalmente restituito dalla banca resistente, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo nella presente decisione, e ferma restando la detrazione di quanto già rimborsato al ricorrente.

A proposito del premio assicurativo anticipatamente corrisposto dal ricorrente in un'unica soluzione, si deve rilevare che la già richiamata decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 6167 del 2014 ha chiarito che l'intermediario-finanziatore è passivamente legittimato alla restituzione del premio assicurativo anticipatamente pagato dal cliente, ma non ancora maturato al giorno in cui egli rimborsa il finanziamento.

Ne consegue che l'importo della suddetta commissione deve essere proporzionalmente restituito dall'intermediario resistente, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo nella presente decisione, e ferma restando la detrazione di quanto già rimborsato al ricorrente.

\*\*\*

In conclusione, le somme di denaro che la banca resistente è obbligata a restituire al ricorrente devono essere così determinate:

<b>n. rate del prestito(120) n. rate a scadere n.72 (n. 48 pagate)</b>	<b>Totale</b>	<b>Rimborso effettuato dalla resistente</b>	<b>Metodo pro /quota</b>	<b>Oneri ancora da retrocedere</b>
commissioni finanziarie	4.541,6 3	1.728,21	2.724,97	996,76
Commissioni accessorie	2.889,6 0	-	1.733,76	1.733,76
Costi assicurativi	827,95	-	496,77	496,77
<b>TOTALE</b>				<b>3.227,30</b>

\*\*\*

Per quanto riguarda le spese di assistenza professionale sostenute dal ricorrente, si deve premettere che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo» (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo Arbitro «*deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa*» (decisione ABF, Collegio di coordinamento, n. 3498 del 2012).

Nel caso di specie, risulta accertato l'effettivo sostenimento dell'onere defensionale da parte dell'avvocato del ricorrente. Non essendo stata data una prova certa dell'ammontare delle spese legali a tal fine sostenute, questo Arbitro ritiene che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., esse possano essere equitativamente determinate nella somma di € 250,00.



**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 3.227,30, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

firma 1